2025/1230

20.6.2025

DECISIONE n. 2/2025 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 19 giugno 2025

che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra [2025/1230]

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 519, lettera b) e l'articolo 331, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, di tale accordo ("titolo VIII") cessa di applicarsi il 30 giugno 2026.

(2) A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1º luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(3) Una situazione in cui il consiglio di partenariato adottassee una decisione sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII solo una volta che il titolo VIII abbia già cessato di applicarsi potrebbe comportare un'interruzione dell'applicazione del titolo VIII e creare quindi incertezza per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile agli scambi e agli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime.

(4) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è pertanto opportuno adottare una decisione che interpreti l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo nel senso che una decisione del consiglio di partenariato sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1º luglio 2026, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1º luglio 2026.

(5) Gli obiettivi del titolo VIII sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori.

(6) Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l'Unione europea e il Regno Unito proseguano la cooperazione in materia di energia attraverso l'applicazione del titolo VIII.

(7) I portatori di interessi del settore dell'energia dovrebbero disporre, per il proseguimento di tale cooperazione, di un quadro giuridico stabile e prevedibile che faciliti le imprese e garantisca la stabilità del mercato.

(8) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è interpretato nel senso che una decisione sulla proroga dell'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1º luglio 2026, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1º luglio 2026.

Articolo 2

L'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogata fino al 31 marzo 2027.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Gli effetti dell'articolo 2 decorrono dal 1º luglio 2026.

Fatto a Bruxelles e a Londra, il 19 giugno 2025

Per il consiglio di partenariato
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Nick THOMAS-SYMONDS